

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Titolare della ditta individuale incaricata di eseguire lavori di scavo, aveva cagionato il crollo parziale di un immobile, ubicato in posizione sovrastante lo scavo e realizzato in aderenza all'immobile oggetto dei lavori. Dal crollo era derivato un grave e concreto pericolo per l'incolumità pubblica.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La figura del direttore dei lavori non è tra quelle dei titolari di obblighi prevenzionistici descritti dal d.lgs. n. 81/2008; si tratta di un ruolo che si innesta nella relazione tra committente ed impresa esecutrice dei lavori, essendo deputato a sorvegliare l'esecuzione dei lavori onde assicurare che essi siano conformi al progetto, e ciò nell'interesse del committente. Conseguentemente, in tema di prevenzione degli infortuni si ritiene che il direttore dei lavori non possa essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore a meno che non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013 - dep. 15/01/2014, Gebbia e altro, Rv. 257922). Quanto al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, egli è elevato a gestore del rischio interferenziale per conto del committente e non si sostituisce a questi nella titolarità degli ulteriori poteri-doveri (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016 - dep. 04/07/2016, Battisti, Rv. 267735), venendo quindi a svolgere una funzione di alta vigilanza che ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese, non anche al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016 - dep. 23/01/2017, Bellotti e altro, Rv. 269046).

La presenza delle menzionate figure non può condurre ad identificare in corrispondenza di esse il centro decisionale.

Come rammenta la giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione - inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017 - dep. 14/11/2017, Piacentini, Rv. 271535).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

Il crollo era stato determinato dall'esecuzione dello scavo in modo difforme da quanto previsto dalle prescrizioni contenute nel POS e nel Piano generale di sicurezza; in particolare, pur essendo il terreno di natura sabbioso-limosa, non era stata data al fronte dello scavo l'inclinazione adeguata al caso né adottate misure idonee ad evitare fenomeni erosivi e movimenti gravitativi, sicché il terreno sul quale poggiava il trave di fondazione del sovrastante edificio aveva ceduto.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.